

ALLEGATI:

- **Elenco Addetti e numeri telefonici di emergenza**

- **Planimetrie Edificio**
 - Pianta schematica edificio
 - TAV. 1 – planimetria Piano Terra
 - TAV. 2 – planimetria Piano Primo
 - TAV. 3 – planimetria Piano Secondo
 - TAV. 4 – planimetria Piano Terzo
 - TAV. 5 - planimetria Piano Interrato

- **Comportamento in caso di terremoto**

- **Procedure Emergenza_sorgenti radioattive**

- **Estratto articoli del D. Lgs. 81/2008**

ELENCO ADDETTI

Coordinatore dell'Emergenza

Nominativo	n° di telefono
Marco Leone	031 3327302 cell. 340 966 33 93

Addetti Antincendio

Nominativo	n° di telefono
Marco Leone	031 3327302 cell. 340 966 33 93
Giovanni Isella	031 3327303

Addetti al Primo Soccorso

Nominativo	n° di telefono
Marco Leone	031 3327302 cell. 340 966 33 93

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

VIGILI DEL FUOCO	115
POLIZIA	113
EMERGENZA SANITARIA	118
OSPEDALE "SANT'ANNA" – Pronto Soccorso	031-5855249
OSPEDALE "VALDUCE" – Pronto Soccorso	031-324376
VIGILI URBANI	031-265555
CARABINIERI	112

ESEMPI DI CHIAMATE DI SOCCORSO

In caso di incendio

115 Vigili del Fuoco

"Pronto, qui è il Politecnico di Via Anzani, 42 Como –

Chiediamo il vostro intervento per un incendio che si è sviluppato in.....

Il mio nominativo è.....

Il nostro numero di telefono è.....

In caso di infortunio/malore

118 Emergenza sanitaria


"Pronto, qui è il Politecnico di Via Anzani, 42 Como –

Chiediamo il vostro intervento con autoambulanza per persone per


Il mio nominativo è.....

Il nostro numero di telefono è.....

PIANTA SCHEMATICA EDIFICIO



⇒ TAV. 1 – planimetria Piano Terra




⇒ TAV. 2 – planimetria Piano Primo





POLITECNICO DI MILANO
Istituto Nazionale di Ricerca
Servizio Ingegneria e Informazione

PIANO PRIMO
Soggetti all'art. 30 del D.P.R. 472/1997
Via Azuni, 42 - Como


⇒ TAV. 3 – planimetria Piano Secondo



⇒ TAV. 4 – planimetria Piano Terzo



⇒ TAV. 5 – planimetria Piano interrato



- Comportamento in caso di terremoto

Terremoto	
<p><i>Prima dell'evento:</i></p> <ul style="list-style-type: none">individuare in ogni locale o area in cui ci si trovi ad operare un "posto sicuro" (un tavolo o una scrivania, un muro portante lontano da finestre, librerie, arredi) in cui si è al riparo dalla possibile caduta di oggetti;	
<p><i>Durante l'evento:</i></p> <ul style="list-style-type: none">cercare riparo nel "posto sicuro" individuato ed attendere la fine della scossa; ricordarsi che è pericoloso uscire fuori dall'edificio durante la scossa per pericolo di caduta di oggetti o materiali;	
<p><i>Dopo l'evento:</i></p> <ul style="list-style-type: none">Evacuare l'edificio rimanendo sempre pronti ad affrontare eventuali altre scosse di assestamento;Allontanarsi dell'edificio verso uno spazio all'aperto in cui non ci siano pericoli (alberi, linee di alta tensione elettrica, altri edifici);Mantenere strade e vie pedonali sgombri per il passaggio di attrezzature e mezzi delle squadre di soccorso;Evitare di utilizzare il telefono se non in caso di urgenza;Non rientrare nell'edificio finché non è dichiarato sicuro (in caso di scosse che hanno provocato danni strutturali evidenti);	
Attenzione che	
<ul style="list-style-type: none">Gli ascensori potrebbero essere danneggiati o fuori uso;Ci potrebbero essere delle fughe di gas per rottura delle tubazioni;Si potrebbero sviluppare degli incendi;	
Quando allontanarsi dalla zona coinvolta dall'evento ?	
<p>Dopo la fine della scossa facendo attenzione alla possibilità di ulteriori scosse successive.</p>	 ↑ L'evacuazione
Quando è possibile riprendere la normale attività	
<p>Prima di poter riprendere la normale attività è necessario attendere che i tecnici competenti verifichino il ripristino delle condizioni di sicurezza ed efficienza di impianti, strutture, dotazioni coinvolte dall'evento.</p>	

- Estratto articoli del D. Lgs. 81/2008

Art. 18 D.Lgs. 81/2008

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
- h. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- i. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- n. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
- q. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*
- t. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.*

Art. 19 D.Lgs. 81/2008

Obblighi del preposto

1. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
- b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*

- c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- g. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37.*

Art. 43 D.Lgs. 81/2008
Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art.18, comma 1, lettera t, il datore di lavoro:
 - a. organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;*
 - b. designa preventivamente i lavoratori di cui all'art.18, comma 1, lettera b;*
 - c. informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;*
 - d. programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;*
 - e. adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.*
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda o delle unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 45 D.Lgs. 81/2008

Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.